



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE FALLIMENTARE

3/2022 N.R. Accordo si composiz.

IL GIUDICE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 15.07.2023 [REDACTED] ha chiesto l'apertura della procedura di composizione della crisi prevista dall'art. 10 e ss. Legge n. 3/2012;
- con decreto del 07.09.2022 il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché proposto alla data di apertura del cc.ii., il quale non prevede più la citata procedura;
- il citato decreto è stato cassato con ordinanza n. 28545/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha disposto di esaminare il ricorso nel merito sul presupposto che, giacché la domanda era stata precedentemente iscritta al ruolo della volontaria giurisdizione, *“il ricorso doveva ritenersi depositato il 14 luglio del 2022, in data anteriore all'entrata in vigore del CCIF”* (cfr. il provvedimento in atti);
- depositato l'atto di riassunzione, con provvedimento del 25.10.2023 il fascicolo è stato assegnato a questo magistrato.

Letto il ricorso ex art. 9 e ss. legge n. 3/2012 depositato **14.07.2022** da [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a Sant'Egidio Del Monte Albino l'[REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED] nonché i documenti allo stesso allegati,

tenuto conto delle modifiche alla legge n. 3/2012 introdotte con la legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020;

considerato, in particolare, che dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dott.ssa Veronica Negri si evince che:

- il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 co. 2 lett. b);
- il ricorrente è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;



- il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la proposta di accordo è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ossia:
 - 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - 2) le dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative agli ultimi tre anni;
 - 3) l'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo e la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione da parte del gestore della crisi nominato dall'occ;
 - 4) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare (cfr. il certificato dello stato di famiglia e la dichiarazione che tali spese ammontano ad euro 500,00 mensili);
- a carico del ricorrente **pendono le procedure esecutivi immobiliari riunite r.g.e. n. 101/2018 e 190/2018, in seno alle quali la vendita dei beni in titolarità del ricorrente (componenti un lotto unico al quale è stato attribuito il valore di stima di euro 228.000,00: cfr. la perizia di stima dell'esperto stimatore ing. Giovanni Cocca) è fissata per il giorno 11.01.2024 (cfr. l'avviso di vendita in atti);**

Considerato che dalla relazione del gestore della crisi (cfr. pag. 10) e dal ricorso (cfr. pag. 7) si evince la sussistenza di una **esposizione debitoria a carico del ricorrente (comprensiva dei crediti prededucibili che deriverebbero dall'apertura della procedura) pari complessivamente ad euro 1.291.293,86, dei quali euro 228.000,00 assistiti da privilegio ipotecario in favore di Credito Fondiario s.p.a. ed Agenzia delle Entrate DP di Salerno** (cfr. pag. 17 della relazione del gestore della crisi e pag. 9 del ricorso).

Osservato, altresì, che dalla relazione del gestore si evince che:

- **il ricorrente offre ai creditori un piano di rientro avente ad oggetto una rata mensile di euro 2.441,56 per complessivi euro 341.824,72 (comprensivi di**



- interessi legali pari ad euro 23.913,68: cfr. pag. 24 della relazione particolareggiata);
- quanto ai tempi di pagamento, viene offerto di destinare le prime dieci rate (a decorrere dall'omologa del piano) al pagamento dei creditori prededucibili e le successive 140 rate al pagamento degli altri creditori;
 - quanto alle percentuali di soddisfazione dei creditori, **la proposta prevede il pagamento (cfr. pag. 18 della relazione e pag. 11 del ricorso):**
 - 1) del 100% (euro 23.291,87) dei crediti prededucibili;
 - 2) del 100% dei crediti privilegiati ipotecari (euro 228.000,00), capiente sul valore del patrimonio immobiliare;
 - 3) del 100% dei crediti privilegiati generali ex art. 2751-bis c.c., derivanti da crediti da lavoro (euro 18.738,15);
 - 4) del 5,50% dei crediti privilegiati generali vantati dall'Erario e dagli Enti di previdenza;
 - 5) del 4,40% dei crediti privilegiati generali vantati dagli Enti locali;
 - 6) del 3,36% di tutti i crediti privilegiati generali degradati al chirografo vantati dall'Erario e dagli Enti di previdenza (per incapacienza di beni su cui esercitare il privilegio, trattandosi di somme proveniente dai terzi garanti);
 - 7) del 2,35% di tutti i crediti chirografari per natura e dei tributi locali degradati a chirografo;
 - una parte dell'importo necessario per il pagamento delle rate (e precisamente complessivi euro 1.500,00 mensili) saranno messi a disposizione dai figli del ricorrente [REDACTED] (nato il [REDACTED]), [REDACTED] (nato il [REDACTED]) e [REDACTED] (nata il [REDACTED]) quali terzi garanti delle obbligazioni nascenti dall'accordo omologato (cfr. pag. 7 e 25 della relazione e pag. 14 del ricorso, nonché le dichiarazioni di impegno ed il verbale di consegna del piano in atti), mentre i restanti euro 1.000,00 circa – necessari per il pagamento della rata – deriveranno dall'incasso dei fitti relativi agli immobili oggetto della procedura, i quali sono condotti in locazione dalla [REDACTED] (cfr. pag. 8 della relazione particolareggiata);
 - **il ricorrente è titolare di quattro immobili (oggetto delle citate procedure immobiliari riunite) aventi un valore complessivo di euro 228.000,00 (cfr. la**



perizia di stima in atti), nonché di due beni mobili registrati aventi un valore di mercato pari a zero (cfr. pag. 9 della relazione).

Rilevato che la relazione particolareggiata della dott.ssa Veronica Negri contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 – bis 1 legge n. 3/2012,

Considerato, in definitiva, che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e che può essere fissata l'udienza di cui all'art. 10;

ritenuto che, diversamente da quanto chiesto dal ricorrente (cfr. pag. 14 del ricorso), con il provvedimento di apertura della procedura non è possibile disporre in via diretta la sospensione delle procedure esecutive riunite aventi r.g.e. n. 101/2018 e 190/2018, **avendo la Suprema Corte precisato che** *“i rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata”* (cfr. Cass. Civ. n. 22715/2023).

P.Q.M.

FISSA



per la comparizione del debitore istante [REDACTED], del gestore della crisi dott.ssa Veronica Negri e dei creditori ai fini dell'eventuale omologazione l'udienza del **19.12.2023, ore 09:30**, con **termine per la comunicazione del ricorso, della proposta di accordo e del presente decreto, a cura dell'OCC dott.ssa Veronica Negri, ai creditori, entro l'08.11.2023, presso la loro residenza o sede legale, anche a mezzo telegramma, raccomandata A/R, telefax o PEC.**

A tal riguardo si precisa che, in caso di comunicazione ai creditori a mezzo pec, il gestore della crisi dovrà dare prova della stessa depositando nel fascicolo le buste telematiche contenenti le ricevute di accettazione e consegna in formato eml o msg;

ASSEGNA

ai creditori il termine **fino a dieci giorni prima dell'udienza** per far pervenire, anche a mezzo posta elettronica certificata, telegramma, raccomandata A/R o telefax, all'organismo di composizione della crisi, una dichiarazione sottoscritta contenente la propria posizione nei confronti della proposta.

AVVISA

i creditori che in mancanza di dichiarazione nel termine anzidetto si riterrà prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11 co. 1, secondo periodo legge n. 3/2012).

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 10, co. 2 lett. c legge n. 3/2012);

DISPONE

che proposta e decreto vengano pubblicati, con oscuramento dei dati sensibili del ricorrente, a cura del gestore della crisi, sul sito della Corte d'Appello di Salerno e sul sito internet **www.astegiudiziarie.it**.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al gestore della crisi dott.ssa Veronica Negri.

Nocera Inferiore, 30.10.2023

Il Giudice delegato
dott. Pasquale Velleca

